

## VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI N. 48/2025 DEL 06/06/2025

In data sei giugno 2025, alle ore 10:00 presso la sede operativa della società Sanitaservice ASL Lecce S.r.l. Unipersonale (di seguito anche "Sanitaservice" o la "Società"), in Piazza Filippo Muratore, n. 1, il dott. Francesco Saverio Massaro, in qualità di Responsabile Sanitaservice *ad interim* del Servizio Affari Generali, individuato con verbale di determinazione dell'Amministratore Unico n. 23/2024 del 20.09.2024, alla presenza del Dott. Giovanni Vincenti, il quale funge da segretario verbalizzante, determina sul seguente argomento:

**AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA NEL RICORSO IN APPELLO EX ART. 433 COD. PROC. CIV. PROMOSSO DAL [REDACTED] PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI LECCE - SEZIONE LAVORO**

### IL RESPONSABILE SANITASERVICE AD INTERIM SERVIZIO AFFARI GENERALI

#### VISTE

- le Linee guida ANAC n. 12, recanti "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;
- il verbale di determinazione n. 23/2024 del 20 settembre 2024 recante "Organigramma/Funzionigramma aziendale e personale Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale categoria E CCNL AIO-ARIS personale non medico - Nuove determinazioni";

#### PREMESSO CHE

- in data 03 giugno 2025 è stato notificato il ricorso in appello ex art. 433 cod. proc. civ., con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ovvero dell'esecuzione ex artt. 431 e 283 cod. proc. civ., della sentenza di primo grado n. 336/2025 promosso innanzi alla Corte d'Appello di Lecce, sezione lavoro, dal s [REDACTED] avverso la scrivente Società per "I. in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità ovvero l'illegittimità dell'impugnato licenziamento per violazione del principio di tempestività e, per l'effetto, condannare Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del s [REDACTED] nel posto di lavoro occupato al momento dell'impugnato licenziamento con mansioni equivalenti o inferiori adeguate alla sussistente e precaria condizione fisica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente medesimo, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. II. A). Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi quarto e settimo dell'art. 18 L. n. 300/1970, la nullità ovvero la illegittimità e, comunque, annullare l'impugnato licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimato con nota prot. n. SSIH/70996 del 15.11.2023 e notificato il 17 novembre successivo, per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2110 cod. civ. e 43 CCNL AIAOP-ARIS personale non medico e, per l'effetto, condannare Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del s [REDACTED] nel posto di lavoro occupato al momento dell'impugnato licenziamento, con mansioni equivalenti o inferiori, adeguate alla sua precaria condizione fisica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente medesimo, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro. II. B) Nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi quarto e settimo dell'art. 18 L. n. 300/1970, la nullità ovvero la illegittimità dell'impugnato licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimato con nota prot. n. SSIH/70996 del 15.11.2023 e notificato il 17 novembre successivo, per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2110 cod. civ. e 43 CCNL AIAOP-ARIS personale non medico e, per l'effetto, condannare Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del s [REDACTED] nel posto di lavoro occupato al momento dell'impugnato licenziamento, con mansioni equivalenti o inferiori, adeguate alla sua precaria condizione fisica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente medesimo, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali e



assistenziali, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro. III. In ogni caso, accertare e dichiarare la nullità ovvero l'illegittimità dell'impugnato licenziamento, in quanto la malattia del ricorrente è stata provocata da un grave inadempimento da parte di Sanitaservice che, pertanto, è direttamente responsabile dell'aggravamento del precario stato di salute del lavoratore; per l'effetto, condannare Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del [REDACTED] nel posto di lavoro occupato al momento dell'impugnato licenziamento con mansioni equivalenti o anche inferiori adeguate alla sussistente e precaria condizione fisica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente medesimo, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. IV. In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità dell'impugnato licenziamento, in quanto la malattia del ricorrente è stata provocata da un grave inadempimento da parte di Sanitaservice che, pertanto, è direttamente responsabile per non aver adottato le misure imposte dall'art. 2087 cod. civ. e dalle particolari norme vigenti in materia di prevenzione e di igiene del lavoro e, per l'effetto, condannare Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del [REDACTED] nel posto di lavoro occupato al momento dell'impugnato licenziamento con mansioni equivalenti o anche inferiori adeguate alla sussistente e precaria condizione fisica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente medesimo, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; V. In via del tutto subordinata, accertata l'illegittimità dell'impugnato licenziamento per le motivazioni contenute al punto IV del presente ricorso, condannare Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore del ricorrente, di un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, nella misura massima prevista dalla legge. VI. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio";

#### ACCERTATO CHE

- per il precitato ricorso proposto dal ricorrente in epigrafe, il Presidente della Corte d'Appello di Lecce (dott.ssa Caterina Mainolfi) ha nominato Giudice relatore se medesimo e fissato l'udienza di discussione per il giorno 24.10.2025, al contempo fissando per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata l'udienza del 04.07.2025, con termine fino a venticinque giorni prima per la notifica a parte appellata;

#### VERIFICATA

- la necessità di costituirsi nel presente giudizio;
- la possibilità di affidare, a mente delle precitate Linee guida ANAC n. 12, la difesa di Sanitaservice nell'instaurando giudizio all'avv. PACIFICO atteso che è già edotto della questione per cui è causa, essendo stato incaricato della difesa di Sanitaservice nel giudizio di primo grado, conseguendone la conclusione in senso favorevole per Sanitaservice, e trattandosi di giudizio tra loro consequenziali;

#### PRESO ATTO CHE

- Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale non dispone di un Ufficio Legale interno e, per l'effetto, deve avvalersi del patrocinio di Avvocati esterni;
- l'avv. Emiliano PACIFICO, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Taranto, ha manifestato la propria disponibilità a assumere la difesa nel giudizio *de quo* alle condizioni fissate nel presente atto, sulla cui congruità rispetto all'attività difensiva da espletare è stato compiuto adeguato studio funzionale, come da preventivo dallo stesso avv. Pacifico prodotto e conservato agli atti societari;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto;

CONSIDERATA la propria competenza a agire, in qualità di Responsabile *ad interim* del Servizio Affari generali Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale, in cui è funzionalmente incardinato anche l'Ufficio contenzioso;

### DETERMINA

per le motivazioni in premessa esplicitate che si intendono *in toto* richiamate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DI AFFIDARE l'incarico di costituzione e difesa nel giudizio epigrafato all'avv. Emiliano PACIFICO con studio legale in Manduria (TA), Vico I sen. Lacaïta, n. 7;

DI STABILIRE quale compenso per l'espletamento dell'incarico Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre al rimborso per spese generali, C.P.A. e IVA;

DI TRASMETTERE, per l'effetto, il presente verbale all'avv. Pacifico, al Responsabile Sanitaservice Servizio Contabilità, bilancio, *reporting* e controllo di gestione nonché al Sindaco Unico;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

DI DISPORNE la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale.

Il Segretario  
Dott. Giovanni Vincenti

  
\_\_\_\_\_

Il Responsabile *ad interim* Servizio Affari Generali  
Dott. Francesco Saverio Massaro

  
\_\_\_\_\_